



COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 30

DATA 31/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, TARIFFE E SCADENZE
DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **18:00**, nella Rocca Viscontea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati convocati in seduta pubblica di Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VIOLI ANTONELLA	Sindaco	Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
GRASSO ANNA MARIA	Consigliere	Presente
ROPERTO STEFANO	Consigliere	Presente
BOSSI SERENA	Consigliere	Presente
TELLOLI ELENA	Consigliere	Presente
GENTILI ALFREDO	Consigliere	Assente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ANGOTTI LUCA MARIO	Consigliere	Presente
LOMBARDI MARCO	Consigliere	Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUOPPOLO CLARA	Consigliere	Presente
FORTUNALI ROBERTA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale **Dott. Massimo Equizi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco Antonella Violi**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Sul Piano Economico Finanziario e sull'approvazione delle seguenti tariffe diciamo che quest'anno vi è stato un po' di caos sia per il metodo che doveva essere introdotto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sia per la conseguente emergenza epidemiologica che ha rallentato ogni attività anche amministrativa.

Eravamo rimasti alla scadenza del 30 Aprile 2020 dopo l'approvazione del Decreto Legge n. 124 del 2019, il cosiddetto Decreto Fiscale.

Infatti la formulazione del Cura Italia proponeva di modificare la proroga del 30 Giugno, spostata poi al 31 luglio, delle sole tariffe tari.

La procedura di approvazione del Piano economico Finanziario è definita nell'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 di Arera. Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

1- Il soggetto gestore (in questo caso Sasom) predispone il PEF e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;

2- L'Ente territorialmente competente, effettuata la validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, della congruità e della coerenza dei dati e delle informazioni contenute) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Arera il Pef e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

3- L'Arera verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva oppure chiede ulteriori chiarimenti.

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

1- Il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

2- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio (questo lato gestore);

3- Le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio;

4- Una relazione (lato gestore) dove vi sono indicati:

il modello gestionale ed organizzativo

i livelli di qualità del servizio

gli impianti esistenti

una tabella che riporta le voci dei costi di gestione

Il PEF così elaborato consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il PEF deve essere validato poi dall'Ente territorialmente competente in relazione alla coerenza dei costi e al rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Il PEF viene aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico –finanziario della gestione.

Per quanto riguarda le tariffe vengono confermate quelle 2019.

Intervento l'Assessore Telloli.

Con questo punto all'o.d.g. sottoponiamo l'approvazione del Piano Finanziario TARI con relative tariffe e scadenze per l'anno 2020.

Attraverso l'applicazione della TARI si ripartiscono obbligatoriamente tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti come sancito dal DPR 158 del 1999.

Da tale Piano risulta un costo all'Ente di € 1.099.360,00 composto da una parte fissa che viene determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (Investimenti per opere e relativi ammortamenti) ed una variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Per il 2020 vengono confermati i criteri di calcolo delle tariffe dello scorso anno suddivise fra utenze domestiche (differenziate in base al numero di occupanti dell'abitazione) ed utenze non domestiche (differenziate in base all'attività svolta) come riepilogate nella delibera.

Le scadenze di pagamento per l'anno 2020 sono state così ridefinite, rispetto alla delibera del dicembre 2019:

I^ rata il 15/9/2020 II^ rata il 15/10/2020 e III^ rata il 01/12/2020.

Il Consigliere Lombardi dice che sono state presentate 2 mozioni a favore delle attività di vicinato a vantaggio dei commercianti, iniziativa di equità per chi non ha fruito del servizio non avendo prodotto rifiuti nel periodo di chiusura causa emergenza Covid. Anche l'autorità di settore ARERA aveva deliberato in tal senso, ma il Comune ha tirato dritto. Molti commercianti non hanno nemmeno riaperto. Evidenzia che il PIL del secondo trimestre si è ridotto del 12 %. Esprime il voto contrario del suo gruppo consiliare come da nota allegata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

Il Consigliere Branduardi non avendo trovato nessuna agevolazione per le attività produttive dichiara di essere contrario.

Il Sindaco dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare in quanto negli ultimi Consigli Comunali è stato comunicato dalla maggioranza, più e più volte, che per la TARI si procederà con un rimborso compensativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lacchiarella non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone un costo complessivo di € 1.099.360,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dai seguenti allegati:

• **Allegato A: piano economico finanziario predisposto dall'Ente** corredato dai seguenti documenti:

- tabella riepilogativa dei costi;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

Lacchiarella, 19/08/2020
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

• **Allegato B: piano economico finanziario predisposto dall'operatore S.A.S.O.M. srl** corredato dai seguenti documenti:

- tabella riepilogativa dei costi;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

• **Allegato C: relazione dell'Ente, in qualità di Ente territorialmente competente**, redatta in attuazione dell'Articolo 6.3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla validazione dei piani finanziari ricevuti dai gestori del servizio, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1% (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG) 0% (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

RITENUTO per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO in particolare l'art. 2 del citato regolamento comunale,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 19/08/2020
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di **Lacchiarella**, riferito alla raccolta e trasporto dei rifiuti, determinato considerando quanto indicato nelle sopraccitate *“Linee Guida”*, è inferiore all'importo sostenuto;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:

2019	2020	Variazione	Valore di controllo	Massimo consentito	Esito
509.639	535.895	5,15%	1,05	0,8< e > 1,2	Valido

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 8 del vigente “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI e di cui all'art. 6 del vigente “Regolamento generale delle Entrate comunali”, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “D” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

Costi 2020	Costi 2019	Tasso inflazione	Recupero produttività	Variazioni servizi	Variazione perimetro	Costo limite
1.099.360	1.082.688	1,70%	-0,10%	0,00%	0,00%	1.100.011

CONSIDERATO CHE:

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 Lacchiarella, 19/08/2020
 Il Responsabile Servizio Finanziario
 F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020 ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno adeguare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 nella parte relativa ai costi e per la parte delle nuove denunce presentate dai contribuenti alla luce dei dati definitivi relativi all'anno 2020 entro i termini previsti dalla normativa in vigore;

DATO ATTO che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

DATO ATTO che le categorie e le tariffe per l'anno 2020 desumibili dal piano finanziario sopra richiamato sono riepilogate nell'allegato "D" come sotto riportate:

Tariffe 2020 utenze domestiche:

CATEGORIA	2020	
	TF (€)	TV (€)
1 OCCUPANTE	0,58164	39,94982
2 OCCUPANTI	0,68342	72,03803
3 OCCUPANTI	0,76340	92,05305
4 OCCUPANTI	0,82883	120,00991
5 OCCUPANTI	0,89427	144,11618
6 OCCUPANTI	0,94516	164,17131

Tariffe 2020 utenze non domestiche:

CATEGORIA	2020	
	TF (€)	TV (€)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,12929	1,19262
02 - Cinematografi e teatri	0,73642	0,77323
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,05215	1,10676

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 19/08/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,54639	1,63094
05 - Stabilimenti balneari	1,07816	1,13145
06 - Esposizioni, autosaloni	0,86917	0,92557
07 - Alberghi con ristorante	2,82368	2,97982
08 - Alberghi senza ristorante	1,90249	2,01086
09 - Case di cura e riposo	2,17517	2,28899
10 - Ospedali	2,25500	2,37485
11 - Uffici e agenzie	2,60571	2,74658
12 - Banche, istituti di credito e studi professionali	1,09323	1,15977
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	2,41645	2,54819
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,04344	3,21409
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	1,42709	1,50641
16 - Banche di mercato beni durevoli	3,00756	3,16862
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,55010	2,68772
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	1,79126	1,89776
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,44336	2,57589
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,50513	1,58570
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,81010	1,90387
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,99231	10,54131
23 - Mense, birrerie, amburgherie	8,70066	9,18181
24 - Bar, caffè, pasticceria	7,10405	7,48763
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	3,62378	3,81998
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,76269	2,90827
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,86263	13,56267
28 - Ipermercati di generi misti	2,79856	2,95904
29 - Banche di mercato generi alimentari	6,27883	6,62438
30 - Discoteche, night club	3,19234	3,37266

Utenze soggette a tariffa giornaliera

CONSIDERATO che (i) ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e (ii) ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100% e che per l'anno 2020 l'Ente non intende applicare alcuna maggiorazione in relazione all'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera;

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 19/08/2020
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica di regolarità contabile;

DATO ATTO che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo;

RITENUTO di prevedere che la riscossione della **TARI** dovrà intervenire alle seguenti scadenze:

- prima rata: 15 settembre 2020;
- seconda rata: 15 ottobre 2020;
- terza rata: 1 dicembre 2020;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020;

VISTI:

- l'articolo 2, comma 2.2, della determinazione ARERA del 27 marzo 2020, n. 02/2020 - DRIF, che, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 57/2020/R/RIF, disciplina la raccolta dei dati tramite apposita procedura extranet, relativa alla tariffa rifiuti 2020;
- l'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/RIF, il quale prevede che l'Ente territorialmente competente trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

CONSIDERATO che secondo l'articolo 2, comma 2.1 della citata determinazione, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento, e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF e dei chiarimenti di cui alla determinazione n. 02/2020-DRIF dei seguenti documenti:

- a) il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, completando con riferimento al singolo Ambito tariffario, o schema di cui all'Appendice 11 del MTR, come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione 238/2020/R/RIF;
- b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la/e dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta/e secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'Ambito tariffario per l'anno 2020.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Lombardi, Ruoppolo, Fortunali, Branduardi) resi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti .

DELIBERA

1. Di dare atto ~~che le premesse sono in parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento~~

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
3. di validare e approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 1 dell'art. 8 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI e di cui all'art. 6 del vigente "Regolamento generale delle Entrate comunali"", viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 15 settembre 2020;
 - seconda rata: 15 ottobre 2020;
 - terza rata: 1 dicembre 2020;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020.
9. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione con le modalità ed i termini previsti da ARERA.
10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente il

CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Lombardi, Ruoppolo, Fortunali, Branduardi) resi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti .

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, TARIFFE E SCADENZE DI
VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 23/07/2020

Il Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Econom
Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 23/07/2020

Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Economica
Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li 23/07/2020

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Antonella Violi

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Li, 06/08/2020

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi